

# COMUNE DI TROPEA



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE  
DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**  
*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.      del

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto obbligato

### TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Tipi di occupazione
- Articolo 7 - Occupazioni occasionali
- Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione
- Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro
- Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio
- Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 14 - Occupazioni abusive

### TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE


- Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari, tipologie di impianti pubblicitari, istruttoria amministrativa, procedure, titolarità e subentro nelle autorizzazioni, rinnovo e proroga
- Articolo 16 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 17 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 18 - Rimozione della pubblicità
- Articolo 19 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 20 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

### TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

- Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 31 - Determinazione del canone
- Articolo 32 - Occupazioni non assoggettate al canone
- Articolo 33 - Riduzioni del canone
- Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

### TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni
- Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
- Articolo 37 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni



Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 41 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 42 - Sanzioni e indennità

Articolo 43 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

Articolo 45 - Riscossione coattiva

## **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

Articolo 46 - Passi carrabili, passi pedonali e spazi di sosta riservati

Articolo 47 - Distributori di carburante

Articolo 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

Articolo 49 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante

Articolo 50 - Attività Edile

Articolo 52 - Attività di propaganda elettorale

Articolo 53 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

Articolo 54 - Esposizione merci fuori negozio

Articolo 55 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

Articolo 56 - Occupazioni per traslochi

Articolo 57 - Serbatoi

## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 58 - Regime transitorio

Articolo 59 - Disposizioni finali

## **ALLEGATO A) - ELEMENTI D'ARREDO**

Articolo 1 - Occupazione con elementi d'arredo

Articolo 2 - Limiti e divieti

Articolo 3 - Densità e piani di zona

Articolo 4 - Occupazione

Articolo 5 - Impianti

Articolo 6 - Lavori pubblici

Articolo 7 - Danneggiamenti

Articolo 8 - Manutenzione

Articolo 9 - Revoche e sospensive

Articolo 10 - Restituzione del suolo

Articolo 11 - Forme materiali

Articolo 12 - Tavoli e sedie

Articolo 13 - Tende solari

Articolo 14 - Tende ombra sole

Articolo 15 - Ombrelloni


Articolo 16 - Fioriere ed elementi di delimitazione

Articolo 17 - Pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini

Articolo 18 - Dehors stagionali e controventature

Articolo 19 - Gazebo ad uso somministrazione cibi e bevande

Articolo 20 - Chioschi



Articolo 21 - Norme transitorie e entrata in vigore

**ALLEGATO B) - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE**

Articolo 1 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

Articolo 2 - Locandine

Articolo 3 - Striscioni e gonfaloni

Articolo 4 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

**ALLEGATO C) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI  
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI  
TARIFFA STANDARD

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA ORDINARIA

a) attività

b) tipologia di occupazione



## TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

### Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Tropea del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito “*canone*” e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è, comunque, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

### Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche



attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

### **Articolo 3 - Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

### **Articolo 4 - Soggetto obbligato**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.



2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui agli artt. 12 e 13, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.





## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

**1.** L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all'ente dell'apposita istanza.

**2.** La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.

**3.** In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

**4.** La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio (disegno illustrante l'eventuale progetto da realizzare; particolari esecutivi e sezioni dei manufatti; fotografie dell'area richiesta, atte ad individuare il contesto ambientale circostante; elementi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione).

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

**5.** Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.

**6.** Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

**7.** Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione e ripristino del suolo pubblico.

**8.** Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 6.

**9.** L'Ente, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione o di autorizzazione nel rispetto delle esigenze di





semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

**10.** La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

### **Articolo 6 - Tipi di occupazione**

**1.** Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

**a)** sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

**b)** sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

**2.** Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

**3.** La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

### **Articolo 7 - Occupazioni occasionali**

**1.** Si intendono occupazioni occasionali:

**a)** le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

**b)** le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

**c)** le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

**d)** le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

**e)** l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.

**2.** Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

### **Articolo 8 - Occupazioni d'urgenza**

**1.** Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

**2.** L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione e, solo in casi eccezionali, il giorno successivo. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 2 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.



3. Per le occupazioni per lavori di piccola manutenzione edilizia, traslochi e altri interventi effettuati da Ditte di Settore iscritte in apposito Albo, di durata non superiore a sei giorni consecutivi, a fronte di presentazione di idonea garanzia secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, si può derogare dal termine ordinario di presentazione delle domande, inoltrandole 5 (cinque) giorni non festivi prima del giorno di occupazione, previo pagamento di un canone di occupazione maggiorato del 50%. L'adesione alla speciale procedura deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio occupazione suolo pubblico su apposito modulo oppure tramite procedura online.

4. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

### Articolo 9 - Istanza e rilascio della concessione

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro trenta giorni. Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, al fine di interrompere lo stesso e consentire l'attività di accertamento da parte dei competenti uffici. Qualora la comunicazione di cui al periodo precedente non pervenga entro il termine previsto per la conclusione del singolo procedimento, è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

3. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso, anche nelle fattispecie previste dal precedente periodo, il pagamento delle relative spese di istruttoria da parte del richiedente, da corrispondere secondo i seguenti criteri:

Occupazione richiesta	Diritti di istruttoria	Diritti d'urgenza
Occupazione temporanea con sopralluogo	€ 100,00	€ 50,00
Occupazione permanente con sopralluogo	€ 100,00	€ 50,00
Passo carraio / pedonale con sopralluogo	€ 70,00	€ 35,00

Nel caso di occupazioni temporanee esonerate dal pagamento del canone, i diritti indicati al precedente punto 1 sono ridotti del 50%.

I diritti per il rilascio del cartello del passo carraio sono dovuti anche in caso di sostituzione dello stesso per deterioramento, distruzione, ecc..

L'ammontare dei diritti di istruttoria, potrà essere adeguato con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non sono rimborsabili.

4. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.



5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e all'Ufficio Tecnico e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. I pareri di competenza dell'amministrazione comunale devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento entro il termine massimo di sette giorni dalla data della relativa richiesta, salvo che ricorrano particolari e motivate ragioni tali da non consentirne il rispetto.

6. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è pari al 50% del canone stabilito dal settore competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

7. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste dal precedente comma 2.

**8. Costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni e tributi pregressi afferenti l'occupazione. Nel caso di subentro in attività esistente ovvero di conduzione a qualsiasi titolo di un immobile rispetto al quale era stata rilasciata concessione all'occupazione di suolo, costituisce pregiudiziale causa ostantiva al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità per canoni e tributi pregressi relativi all'immobile in ragione dell'occupazione.**

9. Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

11. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

12. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà



comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi.

### **Articolo 10 - Titolarità della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 8, comma 4;
- g) rispettare le norme tecniche previste dalle leggi e dai regolamenti comunali;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare eventuali diritti di terzi vantati sui, o nei confronti, dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
- l) curare e mantenere la perfetta visibilità dei limiti indicanti l'esatta estensione e conformazione della concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

**3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni e tributi pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione così per come disposto dall'art. 9 comma 8. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.**

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del



subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), art. 4, comma 1, ed art. 24 del presente regolamento.

6. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

### **Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 5 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno un mese prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

Il periodo di rinnovo è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore all'intera durata dell'occupazione.

3. La proroga non è ammessa, salvo casi particolari relativi a occupazioni edilizie, in caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. La proroga non può superare giorni 60.

4. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposito coefficiente moltiplicatore, all'intera durata dell'occupazione.

5. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

6. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

9. In sede di prima applicazione l'istanza di rinnovo dell'occupazioni permanenti potrà essere presentata entro il 15 febbraio 2021.

### **Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.

2. Nel caso di sospensione temporanea, qualora la stessa abbia una durata superiore ai 30 giorni, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.





3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

### **Articolo 13 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:

- a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dello spazio pubblico o delle condizioni e modalità degli obblighi previsti nel provvedimento di concessione o autorizzazione, commesse dal titolare dell'atto o da altri soggetti della cui attività lo stesso sia comunque tenuto a rispondere;
- b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti;
- c) la reiterata occupazione di un'area superiore a quella concessa;
- d) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazio pubblico;
- e) salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- f) la chiusura al pubblico dell'attività connessa per un periodo superiore a giorni 90, prorogabili a 120 in caso di ristrutturazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Nei casi previsti dal presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

4. Sono cause di estinzione della concessione:



- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto;
- c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

5. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

#### **Articolo 14 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

**3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.





### **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

#### **Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari, tipologie di impianti pubblicitari, istruttoria amministrativa, procedure, titolarità e subentro nelle autorizzazioni, rinnovo e proroga**

1. Si rinvia alle disposizioni del Regolamento comunale “*Norme per l’installazione di mezzi pubblicitari da parte degli esercizi commerciali*”, Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 9/03/2020. Esecutivo ed in vigore dal 9.04.2020.

#### **Articolo 16 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l’autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull’azione amministrativa stabilite dalla legge. L’atto di modifica deve indicare anche l’ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d’ufficio e la sospensione sono comunicate con modalità idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L’avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l’indicazione dell’autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall’effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

#### **Articolo 17 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall’autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell’atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l’uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell’ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell’autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 (quindici) giorni.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l’estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L’autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

#### **Articolo 18 - Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell’autorizzazione comportano la rimozione integrale dell’impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell’impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l’amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell’autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell’anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è



conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

#### **Articolo 19 - Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Il settore competente procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Si applica il Regolamento comunale "*Norme per l'installazione di mezzi pubblicitari da parte degli esercizi commerciali*", Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 9/03/2020. Esecutivo ed in vigore dal 9.04.2020.

#### **Articolo 20 - Il piano generale degli impianti pubblicitari**

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal [Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente](#) e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).



## TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

### Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati / lineari, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

3. La superficie del passo carrabile è pari alla dimensione di uno stallo auto (**4,5m x 2,30m**) ovvero alla metà. Il passaggio potrà essere, a cura del concessionario, delimitato da stalli in colore giallo. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Si rinvia al "*regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili e pedonali e per la concessione di spazi di parcheggio riservati*", approvato con **delibera del consiglio comunale del 25.03.2019 n. 13**.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

### Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie


1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.



6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

8 Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

### Articolo 28 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
1 <sup>a</sup> categoria	<b>A:</b> Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ercole, Largo Barone, Via Lepanto, Largo Migliarese
2 <sup>a</sup> categoria	<b>B: Intero CENTRO STORICO, oltre Piazza Vittorio Veneto ed intera area pedonale</b>
3 <sup>a</sup> categoria	<b>C:</b> tutte le altre vie, piazze, località, contrade, ecc. non comprese nelle categorie 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup>

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

### Articolo 29 - Determinazione delle tariffe annuali

1. La determinazione delle tariffe (anche giornaliere), nonché la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici, è di competenza della Giunta Comunale. Le tariffe, approvate dalla Giunta Comunale, successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento ma entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione delle tariffe per l'anno di riferimento, si intendono prorogate automaticamente quelle in vigore nell'esercizio precedente.

2. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

3. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>;
- c) la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

5. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 e non superiori, complessivamente, a 5, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria



che danno luogo alla relativa applicazione sono determinati dalla Giunta comunale. In sede di prima applicazione sono contenuti nell'allegato "c" al presente regolamento.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 30 - Determinazione delle tariffe giornaliera**

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.

2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata;
- b) la tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 5 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>;
- c) la tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono contenuti nell'allegato "c" al presente regolamento.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

### **Articolo 31 - Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente complessivo di valutazione (attività x tipologia) e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari, dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente complessivo di valutazione economica (attività X tipologia), per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari, per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili,



posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

### **Articolo 32 - Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Oltre le esenzioni disciplinate dall'art. 1 comma 833, Legge 2019/160 e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate:

- a)** le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi;
- b)** le occupazioni effettuate in occasione di eventi realizzati in collaborazione ovvero col patrocinio del Comune di Tropea. Tale tipologia di occupazione è, inoltre, esentata dal versamento dei diritti di istruttoria;
- c)** le occupazioni dalle associazioni senza scopo di lucro, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport e ricerca, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 5 giorni;
- d)** le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- e)** le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura, purché si realizzino senza attività di vendita, somministrazione o promozione di prodotti commerciali e per una durata non superiore a 5 giorni;
- f)** le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché prive di qualsiasi forma o indicazione o riferimenti pubblicitari o ad attività commerciali o lucrative in genere;
- g)** le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- h)** le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli commerciali per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- i)** le occupazioni relative a manifestazioni o iniziative di carattere politico non eccedenti i 16 metri quadrati e per una durata non superiore a 5 giorni;
- j)** le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Civica Amministrazione;
- k)** le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per l'esecuzione di opere di edilizia residenziale pubblica, ovvero per interventi edilizi su edifici di edilizia residenziale pubblica;
- l)** le occupazioni effettuate con ponteggi e/o cesate per l'esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo su edifici pubblici, su monumenti cittadini e su edifici di culto;
- m)** le occupazioni permanenti realizzate con le T dei tabaccai obbligatorie per legge, anche se infisse su suolo pubblico, sempre che siano poste nelle vicinanze dell'attività;
- n)** le occupazioni su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la gestione finalizzata alla manutenzione e alla conservazione delle stesse;
- o)** le occupazioni effettuate per consentire alle persone con disabilità il superamento delle barriere architettoniche;
- p)** le occupazioni effettuate per consentire la rimozione dell'eternit per il periodo strettamente necessario e circoscritto a tale categoria di lavorazione;





- q) le occupazioni effettuate per la ricerca dell'esatta ubicazione dei servizi esistenti nel sottosuolo e propedeutiche alla conoscenza del sottosuolo stesso (avvisi di manomissione per assaggi);
- r) le occupazioni effettuate all'interno delle aree cimiteriali, ad eccezione di quelle per attività edilizia;
- s) le occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinetelevisive, audiovisuali e multimediali che scelgono Tropea come set, purché queste ultime siano di rilevanza per la promozione e valorizzazione della città ed in ogni caso, i set cinematografici;
- t) le occupazioni effettuate con impianti pubblicitari in convenzione, associati a servizi di pubblica utilità;
- u) le occupazioni con insegne di esercizio di superficie complessiva non superiore a 5 mq;
- v) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;
- w) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- x) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

### **Articolo 33 - Riduzioni del canone**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) E' disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
- b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone.

**2. Il versamento del canone in un'unica soluzione determina uno abbattimento della tariffa del 20% sull'ammontare complessivo.**

### **Articolo 34 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.





## TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

### Articolo 35 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 27 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:

- a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30 per cento.
- b) Per le affissioni di natura commerciale il 70 per cento.

**3. Il servizio, ex art. 1, comma 836 della Legge 27.12.2019 n. 160, con decorrenza dal 1° dicembre 2021, viene soppresso. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il comune garantirà, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.**

### Articolo 36 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione, è il canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019, ossia € 0,60 giorno. Per i fogli con una dimensione superiore a quella di 70 x 100, in canone giornaliero per foglio è di € 0,90.

3. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.

4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

### Articolo 37 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 38;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente



visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

### **Articolo 38 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) i manifesti funebri esclusi quelli di partecipazione;**
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Articolo 39 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 100 per cento del canone con un minimo di € 50,00. Tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.



## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Articolo 40 - Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi, quindi per i rinnovi, il canone va corrisposto entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. Per importi superiori a Euro 1.500,00, limitatamente alle occupazioni permanenti, è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio del rinnovo della concessione, le restanti due rate entro il 30 maggio ed il 30 luglio

4. Il mancato rispetto dei suddetti termini determina l'immediata sospensione della concessione e la sua revoca, con conseguente impossibilità di procedere a rinnovo, qualora il versamento non avvenga entro l'anno di riferimento.

5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

8. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 43 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

9. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

10. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

### **Articolo 41 - Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Responsabile dell'Ufficio competente.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

### **Articolo 42 - Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono



sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 100,00 né maggiore a Euro 500,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

7. Quando la violazione comporta l'obbligo della rimozione dell'abuso, la stessa determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino.

8. Nel caso di occupazione oltre i termini della concessione / autorizzazione, nel caso di recidiva, oltre alla sanzione pecuniaria, l'Ufficio competente, previa diffida, dispone, in caso di reiterazione, la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a giorni tre (**art. 6 L. 77/1997**).

### **Articolo 43 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 comma 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse



d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Il responsabile dell'ufficio, ex art. 823 comma 2° c.c., ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Articolo 45 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.



## TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

### Articolo 46 - Passi carrabili, passi pedonali e spazi di sosta riservati

1. Le occupazioni con passi carrabili / pedonali e spazi di sosta riservati regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale (*Regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili e pedonali e per la concessione di spazi di parcheggio riservati, approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25.03.2019*), sono assoggettate all'assolvimento del canone previsto dal presente regolamento.

1. Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

2. Si definisce passo pedonale l'accesso ad un'unità immobiliare di tipo commerciale ovvero privato non idonea allo stazionamento di veicoli.

3. Si definisce spazio di parcheggio riservato l'area di sosta contrassegnata da un numero e delimitata da stalli di colore giallo (ovvero altro) concessa in via esclusiva che garantisce la disponibilità del posto auto quindi la possibilità di parcheggiare in uno spazio di sosta riservato.

4. La superficie di occupazione dei passi carrabili e di quelli pedonali è pari alla dimensione di uno stallone auto (4,5m x 2,30m) ovvero alla metà.

5. La superficie di occupazione di uno spazio di sosta riservato è pari alla dimensione di uno stallone auto (4,5m x 2,30m).

6. Si rinvia al regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili e pedonali e per la concessione di spazi di parcheggio riservati, approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25.03.2019.

### Articolo 47 - Distributori di carburante

1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione.

2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso una occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.

### Articolo 48 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata come rinnovabile, non sono soggette al pagamento del canone ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. v). Qualora a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

3. Gli stalli di sosta degli autoveicoli, eventualmente in concessione al fornitore del servizio, sono invece soggetti al pagamento del canone.

### Articolo 49 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante





1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

#### **Articolo 50 - Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1<sup>a</sup> categoria, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.

4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

#### **Articolo 51 - Occupazione per contenitori per la raccolta "porta a porta" dei rifiuti**

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti con il sistema della differenziata "porta a porta" devono essere custoditi dall'utente in area di sua proprietà e devono essere esposti sull'area pubblica immediatamente adiacente alla stessa, negli orari e nei giorni per i quali è prevista la raccolta delle frazioni merceologiche da parte del servizio pubblico in pieno rispetto alle ordinanze emesse dall'Ente.





### **Articolo 52 - Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

### **Articolo 53 - Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

**4. Si applicano le disposizione del regolamento comunale per l'autorizzazione dei passi carrabili e pedonali e per la concessione di spazi di parcheggio riservati.**

### **Articolo 54 - Esposizione merci fuori negozio**

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

### **Art. 55 - Occupazioni con tende e di soprasuolo in genere**

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

### **Articolo 56 - Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscafe per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.


4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.



5. lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

#### **Articolo 57 - Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.



## **TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 58 - Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro XX giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:

- a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
- b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.

3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

4. E' ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 6.

### **Articolo 59 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti. Le norme di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del Decreto Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e le altre norme vigenti in materia, del regolamento di Polizia Urbane e del regolamento del Centro Storico che, in caso di incompatibilità, sono da intendersi come prevalenti.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

3. I riferimenti alla "COSAP" contenuti nei regolamenti comunali in vigore, con l'approvazione del presente regolamento debbono intendersi come rinvii allo stesso.




## ELEMENTI D'ARREDO

### Art. 1 – Occupazione con elementi d'arredo

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.
4. Tutti gli arredi disciplinati nel presente regolamento hanno carattere temporaneo e devono essere smontabili.
5. La transitorietà non può essere a discapito della qualità: i manufatti, anche se rimovibili, non devono avere un aspetto provvisorio e/o trasandato.
6. L'occupazione di suolo pubblico può essere limitata a determinati giorni e ore della giornata e non deve essere causa di disturbo a terzi.

### Art. 2 - Limiti e divieti

1. La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico e diritti di terzi.
2. Salvo le concessioni in atto al 31/12/2018 è vietata la concessione di spazi pubblici nonché l'ampliamento di quelle in essere per le seguenti aree:  
Largo Galluppi, Largo Antico Sedile, Piazza Ercole, Via Regina Margherita, Largo Gesuiti, Corso Vittorio Emanuele, Largo Migliarese, Largo San Michele, Largo Ruffa, Via Roma, Via Indipendenza, Via Garibaldi, Via P. Vianeo, Largo Duomo (area antistante il perimetro della Cattedrale), Largo Padre di Netta, discesa Marina Vescovado, Viale Tondo, Viale Stazione, Via degli Orti.
3. Fatte salve le concessioni in essere al 31/12/2018, è vietata la concessione di spazio pubblico lungo il perimetro degli edifici di culto.
4. E' altresì vietata la concessione di spazio pubblico a ridosso di affacci al mare e, in ogni caso, laddove l'allocazione di tavoli, sedie ed elementi di arredo siano d'ostacolo alla circolazione pedonale.
5. L'occupazione deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza e a ridosso di finestre (escluse le semplici luci nella formulazione di cui all'art. 900 c.c.) e balconi, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, a seconda dei soggetti interessati. Tale assenso non sarà considerato valido nel caso in cui possano verificarsi problemi di sicurezza.
6. L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale presente.
7. Lo spazio pubblico può essere concesso solo innanzi all'ingresso principale del pubblico esercizio richiedente. Limitatamente agli esercizi operanti nel centro storico, sempre che l'occupazione non arrechi intralcio al traffico, anche pedonale, e fatti salvi i diritti dei terzi, è consentita la concessione di ulteriore spazio pubblico nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 5°.
8. Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione.



### **Art. 3 - Densità e piani di zona**

1. L'Amministrazione si riserva di stabilire, in alcune zone della città, un limite di occupazione del suolo pubblico, definendo delle aree di pertinenza e/o una percentuale di occupazione.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre piani di zona relativi alle occupazioni di suolo e/o spazio pubblico al fine di uniformare e coordinare le tipologie dei manufatti esposti.
3. L'Amministrazione Comunale inoltre, attraverso gli uffici competenti, potrà vagliare progetti d'arredo coordinati, riferiti alla medesima area, presentati da più titolari di attività commerciali con un'unica domanda.

### **Art. 4 - Occupazione**


1. Le caratteristiche di occupazione del suolo in generale devono rispettare le seguenti distanze:
  - a. almeno mt. 0,50 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili, da manufatti vari di servizi pubblici e dai bordi laterali dei portoni degli edifici;
  - b. in presenza di monumenti deve essere lasciato libero un congruo spazio per la fruizione degli stessi e per non impedirne la visuale prospettica.
2. All'interno delle aree interessate da occupazione da parte di locali di somministrazione potranno essere autorizzati leggi portamenù ed oggetti di completamento, quali mobiletti di servizio, carrelli e/o leggi, etc.. Il loro inserimento all'interno dell'area occupata dovrà essere comunicato all'ufficio competente.
3. Manufatti di arredo non previsti specificamente, purché attinenti al presente disciplinare, dovranno essere indicati nella richiesta e formalmente autorizzati.

### **Art. 5 - Impianti**

1. La posa dell'impianto di illuminazione è autorizzabile a condizione che le luci non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.
2. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l'impianto dovrà essere eseguito a regola d'arte e conforme alla legge 46/90 art. 9.
3. I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia su tutte le luci esistenti sulla facciata dell'immobile e non dovranno sporgere oltre mt. 0,50 e aver altezza inferiore a mt. 2,20.
4. Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiator di calore dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento, elettrici ovvero alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg, in spazi aperti e ben aerati (portici, o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta). Gli irradiator di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti. Qualora gli irradiator di calore fossero collocati sotto tende solari o ombrosole, le stesse dovranno essere costituite da materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).
5. Lungo tutto il centro storico e Piazza Vittorio Veneto, è vietata l'installazione all'esterno, con posa sul muro perimetrale dell'edificio, di motori di macchine per l'aria condizionata e di qualsiasi altro tipo salvo che l'apparecchio sia nascosto alla vista e non occupi spazio pubblico.
7. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applicano gli artt. 42 e 43.

### **Art. 6 - Lavori pubblici**

1. Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei seguenti casi:



- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. In tal caso l'Ente interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 5 gg. prima dell'inizio dei lavori;
  - b. per i lavori di pronto intervento che necessitano della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire anche solo verbalmente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione verbale (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere di persona le strutture, i costi dell'intervento saranno a carico della proprietà.
2. Alla mancata ottemperanza consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione degli arredi. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applicano gli artt. 42 e 43.

#### **Art. 7 - Danneggiamenti**


1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, sarà a carico degli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora siano necessarie manomissioni stradali è previsto il versamento di un deposito cauzionale all'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 8 - Manutenzione**

1. Tutti i manufatti devono essere sempre in ordine, puliti e funzionali.
2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve diventare deposito di masserizie o altro.
3. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico della Ditta, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi potranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di autorizzazione, ma con semplice comunicazione all'Ufficio competente.

#### **Art. 9 - Revoche e sospensive**

1. La concessione è revocabile nei seguenti casi:
  - a. quando l'Amministrazione Comunale decida di usare diversamente il suolo pubblico; in tal caso si provvederà ad informare tempestivamente i soggetti interessati ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo relativo alle trasformazioni dell'area;
  - b. quando agli arredi autorizzati vengano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonchè in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
  - c. quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;



- d. qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
  - e. qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica ovvero contrasti con le disposizioni della L. 447/95 e ss.mm.ii..
2. Nei casi previsti dai punti b), c), d), e) del comma precedente la concessione, in prima istanza, potrà essere tempestivamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 7 e per interventi privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

#### **Art. 10 - Restituzione del suolo**

1. Il suolo occupato deve essere lasciato libero da ogni manufatto ed essere reso in pristino stato nei seguenti casi:
  - a. nei periodi non autorizzati;
  - b. allo scadere o alla revoca della concessione;
  - c. in caso di sospensione temporanea, salvo diverse prescrizioni;
  - d. in caso di mancato utilizzo della concessione per un periodo superiore 15 giorni.

#### **Art. 11 - Forme materiali**


1. L'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche tipologie di arredo in aree in cui voglia ottenere una continuità stilistica e visiva.
2. Potranno, altresì, essere proposte particolari tipologie di arredo da associazioni di commercianti interessati a valorizzare la propria zona, sentito il tavolo tecnico permanente sul decoro urbano di cui all'**art. 56 del regolamento sulla partecipazione popolare e l'associazionismo**.

#### **Art. 12 – Tavoli e sedie**

1. L'occupazione con tavoli e con sedie è finalizzata ai servizi di somministrazione all'aperto.
2. Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio richiesto per l'occupazione.
3. Durante le ore di chiusura i tavoli e le sedie devono essere rimossi, riposti e/o tenuti in ordine.
4. Le tipologie di tali elementi sono libere salvo in presenza di indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale. Non sono, comunque, ammesse sedie in plastica.
5. Non è consentita la pubblicità.
6. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applica l'art. 28.
7. Nel caso di promozione di soggetti terzi rispetto al titolare della concessione, il beneficiario della pubblicità è responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Art. 13 – Tende solari**

1. Per tende solari si intendono i teli in tessuto o materiali simili, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo.
2. Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.
3. Le tende solari aggettanti saranno vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.
4. L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'Amministrazione dello stabile.
5. E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00; le tende non avvolgibili non dovranno essere poste in sovrapposizione di facciata.
6. L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00.






7. Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50.
8. E' consentita la pubblicità con il nome dell'esercizio sulle mantovane.
9. Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari non devono essere aperte.
10. Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina per le vetrine;
11. Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico, tessuto PVC.
12. Nel Centro Storico e in Piazza Vittorio Veneto ed adiacenze, sono ammessi i soli colori tradizionali quali la gamma dei colori - rigorosamente a tinta unita - sabbia, avorio, beige. Le strutture dovranno essere nel colore antracite.
13. Differenti colorazioni potranno essere proposte dal tavolo tecnico permanente sul decoro urbano di cui all'art. 56 del regolamento sulla partecipazione popolare e l'associazionismo.
14. In presenza di irradiator di calore, le tende solari dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).
15. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applica l'art. 28.
16. Nel caso di promozione di soggetti terzi rispetto al titolare della concessione, il beneficiario della pubblicità è responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Art. 14 - Tende ombrosole**

1. Per tenda ombrosole di definiscono le strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo.
2. Dimensioni: altezza misurata alla linea di gronda max mt. 3,00 - minimo mt. 2,20
3. Le tende ombrosole non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare. Nelle occupazioni poste a bordo del marciapiede, o in posizioni che comportino limitazioni della visibilità della sede stradale, sono vietate tutte le chiusure frontali e laterali.
4. Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere adeguatamente zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi che non comportino pericolo e/ o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; è da escludere l'utilizzo di fioriere non piantumate. Nel caso in cui la piastra venga infissa al suolo pubblico, la stessa andrà rimossa al termine dell'occupazione ed il suolo andrà perfettamente ripristinato.
5. Salvo indicazioni specifiche dell'Amministrazione Comunale le strutture dovranno essere costituite da:
  - a. sostegni in ferro e/o alluminio verniciati nel colore antracite;
  - b. tessuto: tela, tessuto acrilico, pvc;
  - c. colori: nel centro storico in Piazza Vittorio Veneto ed adiacenze si limiterà alle tonalità, a tinta unita, sabbia, avorio, beige. Differenti colorazioni potranno essere proposte dal tavolo tecnico permanente sul decoro urbano di cui all'art. 56 del regolamento sulla partecipazione popolare e l'associazionismo.
6. E' consentita la pubblicità con il nome dell'esercizio sulle mantovane.
7. In presenza di irradiator di calore le tende ombrosole dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).
8. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applicano gli artt. 42 e 43.
9. Nel caso di promozione di soggetti terzi rispetto al titolare della concessione, il beneficiario della pubblicità è responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
10. La tipologia "tenda ombrosole", in considerazione del particolare pregio e valore storico/artistico/architettonico dell'area, non è installabile nella porzione di centro storico per come delimitata dai



varchi ZTL di Corso Vittorio Emanuele, Largo Villetta Cannone, Via Carlo Toraldo, nonché nell'intera Piazza Cannone.

#### **Art. 15 - Ombrelloni**

1. Per ombrelloni si intende la struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo.
2. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.
3. E' consentita la pubblicità con il nome dell'esercizio.
4. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo.
5. L'altezza massima degli ombrelloni è di mt. 3,5 dal suolo.
6. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.
7. In presenza di irradiatori di calore le tende ombrosole dovranno essere costituite da materiale di classe di reazione al fuoco non superiore a 2 (DM 26/6/84).
8. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applicano gli artt. 42 e 43.
9. Nel caso di promozione di soggetti terzi rispetto al titolare della concessione, il beneficiario della pubblicità è responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Art. 16 - Fioriere ed elementi di delimitazione**

1. Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
2. Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.
3. Manufatti adottabili:
  - d. Fioriere in ghisa, ferro, cotto, cemento o resina di pregio;
  - e. recinzioni quali: cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.
4. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi uguali tra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
5. La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile.
6. Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:
  - a. i manufatti non devono debordare dall'area in concessione;
  - b. il titolare della concessione deve garantire una costante manutenzione e decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area, secondo le disposizioni generali.
7. Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico.
8. L'altezza delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, non dovrà superare mt. 1,50.
9. Sono ammessi rampicanti su graticci a patto che non superino le dimensioni stabilite.
10. I paraventi possono avere altezza massima di mt. 1.50.
11. Le fioriere non possono avere scritte pubblicitarie mentre i paraventi possono riportare il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto. Gli altri tipi di recinzione non possono riportare alcun tipo di pubblicità.
12. I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti; si consigliano: bosso, ederina, erica, lantana, pitosforo, geraneo, ciclamino, dipaldenia.



13. Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate, in caso contrario l'Amministrazione Comunale procederà a norma di legge.
14. L'Amministrazione si riserva di fornire dei progetti che prevedano l'adozione di tipologie specifiche da utilizzare nelle differenti zone.
15. In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante. La gamma dei colori ammessi per i vasi è: sabbia, avorio e beige a tinta unita; per le recinzioni è antracite.
16. Le recinzioni, se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta ed eventuali pannelli di completamento prevalentemente trasparenti (minimo 60% della superficie complessiva).
17. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.
18. I vetri dovranno essere antisfondamento.
19. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applicano gli artt. 42 e 43.
20. Nel caso di promozione di soggetti terzi rispetto al titolare della concessione, il beneficiario della pubblicità è responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

#### **Art. 17 - Pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini**

1. Per pedane, pavimentazioni, tappeti e zerbini, si intendono materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.
2. Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).
3. Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia.
4. Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.
5. Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni.
6. Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ed ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiate.
7. Chiusini, botole, griglie di aerazione che, eventualmente, si trovino nell'area interessata dall'occupazione debbono rimanere facilmente accessibili ed ispezionabili.
8. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.
9. Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 50 e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. Lo scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.
10. Le pavimentazioni devono essere opportunamente delimitate.
11. Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq. 5. Nelle zone storiche devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.
12. La gamma dei colori ammessi per le pedane è: testa di moro ed antracite.
13. Tale tipologia di installazione non è ammessa per l'intera Piazza Vittorio Veneto e per tutte le vie limitrofe oggetto di interventi di riqualificazione urbana mediante pavimentazione.
14. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applicano gli artt. 42 e 43.
15. Nel caso di promozione di soggetti terzi rispetto al titolare della concessione, il beneficiario della pubblicità è responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.



### **Art. 18 – Dehors stagionali e controventature**

1. Su tutto il territorio comunale sono vietate le strutture denominate “Dehors” nonché tutti i tipi di installazione non disciplinati dal presente regolamento.

### **Art. 19 – Gazebo ad uso somministrazione cibi e bevande**


1. Per Gazebo si intendono le strutture aperte ai lati, costituite da una copertura rigida sostenuta da montanti semplicemente appoggiati al suolo.
2. Altezza non inferiore a mt. 2,20.
3. Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, tipologie industriali ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno e metalli smaltati.
4. I gazebo possono essere concessi solo in occasione di particolari eventi patrocinati dall'amministrazione comune.
5. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente articolo consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da € 150,00 a € 500,00, oltre all'obbligo della rimozione dell'abuso. La violazione determina l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva messa in pristino. Si applicano gli artt. 42 e 43.
6. Nel caso di promozione di soggetti terzi rispetto al titolare della concessione, il beneficiario della pubblicità è responsabile in solido del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.


### **Art. 20 - Chioschi**

1. I chioschi e le altre strutture simili concepiti per la vendita di generi diversi da ubicarsi su suolo pubblico devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione e il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.
2. Nelle more di una compiuta regolamentazione di tale tipologia di occupazione non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni rispetto a quelle in essere al 2018.
3. In considerazione del particolare pregio storico / artistico / paesaggistico dell'area su cui insistono i chioschi di cui al precedente comma, entro il 2022, pena il mancato rinnovo / rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere sostituiti con modelli in ghisa - preventivamente approvati dall'amministrazione comunale - della stessa dimensione di quelli assenti.

### **Art. 21 - Norme transitorie e entrata in vigore**

1. Dell'entrata in vigore è data notizia mediante pubblicazione e affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia.
3. I titolari di concessioni rilasciate secondo i criteri previgenti sono tenuti ad adeguare spontaneamente le proprie strutture come previsto nel presente regolamento, entro due anni dalla sua entrata in vigore. Nel caso di mancato adeguamento, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione, salvo che la parte si adegui entro i termini che verranno indicati nel provvedimento ingiuntivo.
4. Nell'arco di un anno l'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre l'adeguamento alla presente normativa in occasione di richieste di variazione relative alle concessioni già rilasciate.
5. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.
6. Per quanto altro non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e del Decreto Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e le altre norme vigenti in materia, del regolamento di Polizia Urbane e del regolamento del Centro Storico che, in caso di incompatibilità, sono da intendersi come prevalenti.





## PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

### **Articolo 1 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

### **Articolo 2 - Locandine**

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

### **Articolo 3 - Striscioni e gonfaloni**

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni e nelle occasioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

### **Articolo 4 - Dichiarazioni per particolari fattispecie**

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.





6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.



All. C)

## DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1a.

5. La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1a.

### TARIFFA STANDARD

CATEGORIE	ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE	Tariffa annuale	Tariffa giornaliera
1 <sup>a</sup> categoria	A: Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ercole, Largo Barone, Via Lepanto, Largo Migliarese	€ 30,00 mq/ml	€ 0,60 mq/ml
2 <sup>a</sup> categoria	B: Intero CENTRO STORICO, oltre Piazza Vittorio Veneto ed intera area pedonale	€ 28,50 mq/ml	€ 0,57 mq/ml
3 <sup>a</sup> categoria	C: tutte le altre vie, piazze, località, contrade, ecc. non comprese nelle categorie 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup>	€ 24,00 mq/ml	€ 0,48 mq/ml

Le tariffe standard sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

### COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DELLA TARIFFA ORDINARIA

#### a) attività

OCCUPAZIONI DI SUOLO PER SPECIFICA ATTIVITA'	coefficiente moltiplicatore	
	annuale	giornaliero
ALBERGHI E SIMILI	1,10	1,10
RISTORANTI E SIMILI	1,20	1,40
BAR, GELATERIE, PASTICCERIE E SIMILI	1,20	1,40
PIZZERIE, ROSTICCERIE, BIRRERIE, YOGURTERIE E SIMILI	1,20	1,40
ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE E SIMILI	1,10	1,10
Tutte le attività che non rientrano in quelle sopra indicate	1,05	1,05



Nel caso in cui la tipologia di occupazione sia suscettibile dell'applicazione di più coefficienti, si applica il solo moltiplicatore maggiore.

### b) tipologia di occupazione

OCCUPAZIONI DI SUOLO	coefficiente moltiplicatore	
	annuale	giornaliero
Aree occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e simili	0,50	0,50
Aree occupate con Chioschi, chalet, edicole, pedane e simili, tettoie, tettini e pensiline, dehors, manufatti in muratura, tende ombra sole e simili	1,25	1,35
Aree occupate con impianti di distribuzione di carburante	1,10	
Aree occupate con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00	1,00
Aree riservate alla sosta / fermata dei veicoli per operazioni di ricarica elettrica	1,00	1,00
Aree per autovetture di noleggio, taxi, ecc.	1,00	1,00
Aree occupate con tavolini, sedie, panchine, ombrelloni e fioriere	1,15	1,15
Aree occupate con passi ed accessi carrabili, aree di rispetto	1,25	
Aree di sosta riservate	2,00	
Spazi per attività edilizia, manutenzioni in genere, cantieri, ponteggi, e simili		1,00
Serbatoi interrati	1,00	
Traslochi e interventi edilizi con autoscale		1,00
Occupazione suolo con vetrinette e mostre ed esposizione di merci e prodotti di qualsiasi genere	1,15	1,15
Tende e spazi soprastanti e sottostanti ( <b>non associati all'occupazione di suolo</b> )	0,50	0,50
Ombrelloni la cui lunghezza per lato superi i 4,5 metri	1,40	1,40
Installazione mezzi pubblicitari elettronici con video e simili	3,50	2,00
Occupazioni suolo per arti e mestieri, artisti di strada e simili	1,00	1,00
Occupazione di suolo pubblico fuori terra con cassettiere, quadri elettrici, etc.	3,50	2,00
Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,50	0,50
Insegne d'esercizio, quando la superficie complessiva superi i 5 mq	3,00	2,00
Installazione di mezzi pubblicitari, per striscioni, gonfaloni, stendardi, preinsegne ed altri mezzi pubblicitari in genere	1,20	1,20
Pubblicità su veicoli o natanti	1,00	1,00
Volantinaggio per persona <sup>1</sup>		3,00
Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili		3,00
Pubblicità con proiezioni	2,00	2,00
Pubblicità in vetrina	1,00	0,10
Locandina e altro materiale temporaneo		0,10
Manifesto 70 x 100 – 100 x 70		1,00
Manifesto 100 x 140 – 140 x 100		1,50
Manifesto 140 x 200 – 200 x 140		1,80
Manifesto 300 x 400		2,00

<sup>1</sup> Il canone da corrispondere si ottiene moltiplicando la tariffa annuale standard più elevata x il coefficiente x i giorni x persona, quindi nel caso di un'azione giornaliera condotta con una sola persona il canone sarà di € 90,00.



**Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

---

Manifesto 600 x 300		3,00
Altre forme di occupazione e di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00
Tutte le altre tipologie che occupano suolo pubblico che non rientrano in quelle sopra indicate	1,00	1,00

Nel caso in cui la tipologia di occupazione sia suscettibile dell'applicazione di più di due coefficienti, si applica il solo coefficiente maggiore.

L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie da parte della Giunta comunale comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

